The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Anna BOMBINO	Consigliere
Quirino LORELLI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Marco FRATINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 60127 del ruolo generale, proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. (codice fiscale 80078750587), con sede legale a Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), e Lidia Carcavallo (codice

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

fiscale CRCLDI68C66F839U – posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto a Roma, in via Cesare Beccaria n. 29, con indicazione di volere ricevere, a ogni effetto di legge, le comunicazioni e/o le notificazioni inerenti al giudizio ai suinnanzi trascritti indirizzi di posta elettronica certificata e/o al numero di fax 06-59058908,

contro

XXX, nato a XXX (XX) il XXX (codice fiscale XXXXX) e ivi residente in XXXX,

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gianluca Perdichizzi (codice fiscale PRDGLC70T19D969N – posta elettronica certificata gianluca.perdichizzi@ordineavvocatibopec.it) e Antonio Fiamingo (codice fiscale FMNNTN70S15F537K – posta elettronica certificata antonio.fiamingo@ordineavvocatibopec.it), con indicazione di volere ricevere, a ogni effetto di legge, le comunicazioni e/o le notificazioni inerenti al giudizio ai suinnanzi trascritti indirizzi di posta elettronica certificata,

per l'annullamento

della sentenza parziale - ordinanza n. 751/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021, e della sentenza definitiva n. 330/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, pronunciate tra le parti dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in composizione monocratica, notificate entrambe in data 5 maggio 2022.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, tenutasi con

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Lucia Pellegrino, il relatore, Cons. Antonio Palazzo, l'Avv. Giannico per l'appellante I.N.P.S. e l'Avv. Perdichizzi per l'appellato, come da verbale di udienza.

Esaminati l'atto di citazione in appello, la memoria di costituzione dell'appellato, nonché gli ulteriori atti e documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. XXXX ha convenuto innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio l'I.N.P.S. per l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto alla ricostruzione e rideterminazione del proprio trattamento pensionistico per effetto della ricongiunzione ex art. 2 della l. n. 29/1979 dei periodi contributivi maturati presso le gestioni INPDAP e I.N.P.S., con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale resistente al pagamento delle differenze monetarie tra quanto percepito e quanto spettante.

2. Con sentenza – ordinanza n. 751/2021 del 14 ottobre 2021, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in composizione monocratica, dato atto dell'andamento del giudizio e degli atti e della documentazione fino a tal momento prodotti dalle parti, ritenendo matura la causa per la decisione sullo specifico profilo controverso relativo all'applicazione da parte dell'I.N.P.S. del criterio della c.d. media ponderata di cui all'art. 1, co. 4, della l. n. 965/1965 ai

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

fini del calcolo della quota A del trattamento pensionistico del ricorrente, dichiarava che l'applicazione di detto criterio non fosse corretta; ciò a causa del fatto che nel caso di specie "*(…) non risulta sussistere il requisito relativo alla retribuzione annua contributiva (…)*", in quanto la retribuzione del ricorrente alla definitiva cessazione dal servizio (relativa al rapporto di impiego con Roma Capitale) era inferiore a quella in godimento alla prima cessazione (relativa al rapporto di lavoro con Zetema S.r.l.), circostanza questa peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte dell'I.N.P.S. Di qui, la pronuncia nel merito di "*(…) inapplicabilità alla quota A del trattamento pensionistico del ricorrente del criterio della cd. retribuzione media ponderata, con conseguente applicazione del criterio della retribuzione pensionabile goduto alla data di cessazione dal servizio.*" (pag. 12 della sentenza-ordinanza).

2.1. Per la risoluzione delle ulteriori questioni rappresentate con il ricorso introduttivo il Giudice di prime cure, ravvisatane la necessità, disponeva, con la pronuncia dianzi indicata, una consulenza tecnica d'ufficio affinché fossero esattamente determinate e quantificate le quote A, B e C della pensione spettante al ricorrente e, per l'effetto, la complessiva quantificazione del trattamento pensionistico e delle eventuali differenze pensionistiche al medesimo spettanti a titolo di arretrati, fissando al nominato consulente termine fino al 18 febbraio 2022 per il deposito della propria relazione.

3. Con sentenza n. 330/2022 del 26 aprile 2022, il Giudice di prime cure, valutate le risultanze della disposta attività istruttoria svoltasi nel

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

contraddittorio delle parti, accoglieva il ricorso "*(…) nei termini di cui in motivazione (…)*", e, conseguentemente, condannava l'I.N.P.S. "*(…) al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nei termini e limiti di cui in motivazione (…)*", nonché al pagamento delle spese di lite ivi liquidate e degli onorari del nominato consulente tecnico d'ufficio.

4. I predetti provvedimenti giurisdizionali sono stati impugnati dall'I.N.P.S. con atto di citazione in appello depositato il 13 luglio 2022.

4.1. Con l'appello *de quo*, la difesa del menzionato Istituto previdenziale ha censurato le suindicate pronunce lamentando, in particolare:

- da un lato, l'erroneità per contrasto con l'art. 1, co. 4, della l. n. 965/1965 della sentenza-ordinanza n. 751/2021 del 14 ottobre 2021, nella parte in cui ha accertato e dichiarato che, nel caso di specie, l'applicazione da parte dell'I.N.P.S. del c.d. criterio della media ponderata di cui alla citata disposizione legislativa non fosse corretta, difettando la condizione, prevista dalla citata disposizione, che la retribuzione contributiva annua dell'interessato alla data della definitiva cessazione dal servizio fosse maggiore di quella attestata alla data di prima cessazione; e, conseguentemente, della sentenza n. 330/2022 del 26 aprile 2022, nella parte in cui, per effetto della mancata applicazione del c.d. criterio della media ponderata, ha quantificato la quota A della pensione dell'odierno appellato in euro 37.095,75;
- dall'altro, l'erroneità per contrasto con l'art. 2, co. 3, della l. n. 29/1979 della sentenza n. 330/2022 del 26 aprile 2022, nella parte in cui ha

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

quantificato rispettivamente in euro 26.578,52 e in euro 5.324,34 le quote B e C della pensione dell'odierno appellato.

4.2. Pertanto, la difesa dell'Istituto appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Vogliano codeste Sezioni centrali giurisdizionali di appello accogliere il presente gravame dell'Istituto e, per l'effetto, riformare la sentenza parziale-ordinanza n. 751/2021 e la sentenza definitiva n. 330 del 2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.*".

5. La causa veniva chiamata per la discussione all'udienza pubblica del 12 aprile 2024, nel corso della quale era rilevata d'ufficio la tardività della notificazione all'odierno appellato del decreto di fissazione dell'udienza in questione e, pertanto, ai sensi dell'art. 182 c.g.c., il Collegio disponeva il rinvio della discussione della causa all'udienza del 9 ottobre 2024, ore di rito, onerando l'appellante di notificare l'estratto del relativo verbale di udienza alla controparte entro sessanta giorni liberi prima della data dell'udienza così stabilita.

6. Con memoria difensiva depositata in data 25 settembre 2024 si è costituito nel presente grado di giudizio il sig. Federico XXX con il patrocinio difensivo degli Avv.ti Gianluca Perdichizzi e Antonio Fiamingo chiedendo il rigetto integrale dell'appello avversario e la condanna dell'appellante alle spese del grado oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

6.1. Segnatamente, la difesa dell'appellato evidenzia, anzitutto, come il motivo d'appello di parte avversa sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 193, co.1, c.g.c., giacché non avendo la difesa dell'Istituto

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

previdenziale, convenuto in primo grado, controdedotto in merito né specificamente contestato i fatti principali posti a fondamento della decisione dal Giudice di prime cure, che nella specie avrebbe fatto corretta applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la proposizione in questa sede per la prima volta di tali contestazioni sarebbe preclusa dal divieto dei *nova* in appello.

6.2. A ogni modo, prosegue la difesa in esame del XXX, il motivo d'appello di cui si tratta sarebbe comunque infondato nel merito, in quanto:

- la tesi avversaria, secondo cui il Giudice di prime cure avrebbe errato a prendere in considerazione la retribuzione effettivamente percepita dal proprio assistito nel 2014 e nel 2015 per verificare la sussistenza del secondo presupposto previsto dalla disposizione legislativa per l'applicazione del c.d. criterio della media ponderata, si pone in insanabile contrasto con il dato letterale della pertinente disposizione legislativa che, inequivocabilmente, stabilisce che le retribuzioni contributive da prendere a riferimento sono rispettivamente quella maturata dall'interessato nell'annualità considerata alla data di definitiva cessazione (nel caso *de quo*, il 3 giugno 2015 presso Roma Capitale) e quella maturata dal medesimo nell'annualità considerata alla data della prima cessazione (nel caso *de quo*, il 14 dicembre 2014 presso Zetema S.r.l.);
- la tesi avversaria, secondo cui la quantificazione delle quote B e C della pensione sarebbe errata perché effettuata in violazione dell'art. 2 della l. n. 29/1979, non troverebbe riscontro nella disciplina

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

legislativa di riferimento, ai sensi della quale il calcolo delle quote B (per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011) e C (per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012) della pensione andrebbe effettuato sulla retribuzione "*(…) percepita realmente dal lavoratore, in applicazione del principio della "retribuzione pensionabile goduta alla data di cessazione*"." (così pag. 11 della memoria difensiva), di tal ché il calcolo, così come sviluppato dal consulente tecnico d'ufficio e fatto proprio dal Giudice di prime cure, sarebbe assolutamente corretto.

7. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentati delle parti, come da verbale d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Con un unico articolato motivo di appello, rubricato "*Violazione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 965 del 26 luglio 1965, come sostituito dall'art. 29 del decreto legge n. 38 del 1981, e dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29*", l'Istituto previdenziale appellante si duole anzitutto che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente travisamento dell'art. 1, co. 4, della l. n. 965/1965 ritenendo non integrata la seconda condizione prevista dalla disposizione *de qua* a causa del fatto che alla data di definitiva cessazione dal servizio (30 giugno 2015, data di cessazione dall'impiego come dirigente tecnico di Roma Capitale) la retribuzione annua contributiva maturata a tale data dal ricorrente,

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

odierno appellato, risultasse inferiore a quella maturata alla data della precedente cessazione (14 dicembre 2014, data di cessazione dall'impiego come dirigente della Zetema S.r.l.).

1.1. Ad avviso della difesa dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che la retribuzione annua contributiva cui fa riferimento la disposizione legislativa dianzi menzionata corrisponda a quella percepita dall'interessato nei periodi di servizio effettivamente prestato nella annualità considerata, mentre, in realtà, tale locuzione (retribuzione annua contributiva) indicherebbe l'ammontare complessivo su base annua della retribuzione contributiva spettante all'interessato indipendentemente dalla durata del servizio prestato nella medesima annualità.

1.1.1. Più dettagliatamente, la difesa dell'appellante riferisce che la ragione per la quale in primo grado non era stata mossa alcuna contestazione ai dati retributivi emergenti dalla documentazione depositata in giudizio (per cui la retribuzione dell'odierno appellato, alla data della precedente cessazione (14 dicembre 2014) era pari a euro 67.100,00, mentre alla cessazione definitiva (30 giugno 2015) era pari a euro 49.301,00) derivava dal fatto che "*(…) da essi emerge, nitidamente, che la retribuzione annua contributiva riferita al 30 giugno 2015 (data di cessazione definitiva) è stata superiore alla retribuzione annua contributiva riferita al 14 dicembre 2014 (data della prima cessazione).*", considerato che la retribuzione contributiva annua derivante dal rapporto di impiego con Roma Capitale sarebbe pari circa al doppio di quella risultante sul CUD 2015 dell'interessato, in quanto "*(…) il calcolo della retribuzione*

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

annua contributiva, per i dipendenti degli enti locali, è effettuato moltiplicando per 13 le voci fisse e continuative percepite mensilmente." (pagg. 11 e 12 dell'atto di appello).

1.1.2. In buona sostanza, il Giudice di prime cure avrebbe travisato la disciplina di riferimento perché ha posto a raffronto le retribuzioni percepite dall'odierno appellato nei due periodi considerati, mentre, invece, avrebbe dovuto raffrontare le retribuzioni contributive annue, riferite ai due distinti rapporti di lavoro, calcolate per intero e non parametrate ai mesi di effettiva contribuzione.

2. Il motivo è infondato e va respinto.

2.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità (*ex multis*, Cass. civ, sez. III, sent. n. 4747/2023) la proposizione per la prima volta in grado di appello di specifiche contestazione nei riguardi di fatti principali, costitutivi del diritto azionato, che siano stati oggetto di accertamento, formatosi e consolidatosi in primo grado, è inammissibile.

2.1.1. Nel caso che occupa, emerge dalla piana lettura degli atti processuali che il tema della misura della retribuzione annua contributiva del ricorrente alla data di cessazione definitiva e alla data di prima cessazione dal servizio ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 1, co. 4, della l. n. 965/1965, sia stato oggetto di accertamento nel contradditorio tra le parti. E di ciò dà puntualmente atto il Giudice di prime cure, il quale, nella impugnata sentenza parziale - ordinanza n. 751/2021, individua nelle risultanze dei documenti prodotti dal ricorrente (nella specie, i CUD 2015 e 2016)

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

la prova del fatto (principale) da egli dedotto, ovverosia che la propria retribuzione contributiva annua alla data di cessazione definitiva dal servizio fosse inferiore a quella conseguita alla data di prima cessazione, specificando in proposito che "*(…) l'INPS [non ha] svolto alcuna deduzione, né specifica contestazione in ordine alle prospettazioni di parte ricorrente sul predetto profilo (…)*".

Circostanza, quest'ultima, peraltro pacificamente ammessa dalla difesa dell'odierno appellante, la quale, come riportato nel proprio atto di appello, giustifica tale contegno processuale tenuto in primo grado con lo specioso, ma inconsistente, argomento che era talmente evidente che le risultanze documentali conducessero alla opposta conclusione che non era necessario muovere contro di esse alcuna specifica contestazione.

2.2. In disparte quanto sopra, la censura in esame è comunque infondata nel merito.

2.2.1. L'affermazione della difesa dell'odierno appellante, secondo cui dai CUD 2015 e 2016 prodotti in primo grado dalla difesa dell'appellato (doc. 32 e 33) "*(…) emerge, nitidamente, che la retribuzione annua contributiva riferita al 30 giugno 2015 (data di cessazione definitiva) è stata superiore alla retribuzione annua contributiva riferita al 14 dicembre 2014 (data della prima cessazione)*", giacché dal CUD 2015 risulta un reddito imponibile pensionistico di euro 67.100,00 alla data della precedente cessazione (14 dicembre 2014), mentre dal CUD 2016 risulta un reddito imponibile pensionistico di euro 49.301,00 alla data di cessazione definitiva (30 giugno 2015) dal servizio, (e, dunque, considerato che la

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

retribuzione contributiva annua andrebbe considerata per intero e non in proporzione alla durata del servizio, quella derivante dal rapporto di impiego con Roma Capitale sarebbe pari circa al doppio di quella risultante sul CUD 2015 dell'interessato), si basa, infatti, sul triplice equivoco:

- che il Giudice abbia preso a riferimento il reddito percepito dall'interessato per gli anni di riferimento 2014 e 2015 (lo si afferma esplicitamente a pag. 11 dell'atto di citazione in appello), quando, invece, in realtà, il Giudice di prime cure ha considerato il reddito imponibile pensionistico indicato nei CUD 2015 e 2016 ritraibile dalla Sezione 3 della voce "Dati previdenziali ed assistenziali INPS" dei rispettivi CUD;
- che la data di prima cessazione dal servizio sia il 14 dicembre 2024, mentre, in realtà, è il 14 luglio 2024, risultando la prima, invece, la data di assunzione presso Roma Capitale;
- che il reddito imponibile pensionistico che il CUD 2015 indicata in euro 67.100,00 sia riferito all'intera annualità 2014, mentre, in realtà, esso è riferito solo ai primi 8 mesi dell'anno (corrispondente ai mesi per cui è stata presentata denuncia previdenziale: gennaio – agosto 2014).

2.2.2. Posto che il reddito imponibile pensionistico indicato nel CUD 2016 di euro 49.301,00 è riferito ai primi 7 mesi dell'anno 2015 (mesi per cui Roma Capitale ha presentato denuncia a fini previdenziali: gennaio – luglio 2015), risulta, allora, evidente che la retribuzione contributiva annua dell'odierno appellato alla data di prima cessazione dal servizio

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

era senz'altro superiore alla retribuzione contributiva annua alla data di definitiva cessazione dal servizio.

2.2.3. Di qui, dunque, la correttezza delle decisioni impugnate.

3. Sotto altro profilo, la difesa dell'Istituto appellante censura la sentenza n. 330/2022 del 26 aprile 2022 dolendosi della sua erroneità per contrasto con l'art. 2, co. 3, della l. n. 29/1979 e dell'art. 13 della l. n. 1338/1962 laddove ha quantificato rispettivamente in euro 26.578,52 e in euro 5.324,34 le quote B e C della pensione dell'odierno appellato.

3.1. Sostiene la difesa in esame che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente inteso la ricongiunzione come un meccanismo secondo cui "*(…) l'ammontare dei contributi versati in una certa gestione vengono trasferiti cosi come sono nella gestione ove debbono essere accentrati e la retribuzione che si prende in esame per sviluppare il calcolo della pensione a carico della gestione accentratrice è quella percepita per il lavoro svolto durante l'iscrizione nella gestione ordinaria.*", mentre, in realtà, la ricongiunzione opererebbe diversamente a seconda del tipo di gestione "(…) *perché ogni gestione ha proprie regole e propri carichi contributivi, stabiliti in relazione alle diverse norme che disciplinano i trattamenti di cui la gestione si deve far carico (…).*"(pag. 13 dell'atto di appello).

3.2. Nel caso che occupa, prosegue sul punto la difesa dell'Istituto appellante, poiché la relativa gestione sarebbe regolata dall'art. 2, co. 3, della l. n. 29/1979, che richiama in proposito i criteri e le tabelle di cui all'art. 13, della l. n. 1338/1962 per la determinazione dell'eventuale onere, a carico del richiedente la ricongiunzione, per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, "*(…) la retribuzione*

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

utilizzata per il calcolo della quota B e C della pensione non può in alcun modo essere quella percepita da lavoratore privato, ma quella virtuale come lavoratore pubblico utilizzata per sviluppare la rendita vitalizia e collocata come fosse stata percepita nel periodo dal 2007 al 14 dicembre 2014. Tutto il periodo di 7 anni e 4 mesi è stato considerato dall'Inps nel calcolo della pensione, ma la retribuzione del periodo ricongiunto, per legge, non è affatto quella percepita durante il lavoro svolto nel periodo che l'assicurato ha chiesto di ricongiungere, ma quella sulla base della quale viene effettuato il computo della riserva matematica." (pag. 15 dell'atto di appello).

3.3. Poiché la decisione impugnata si fonderebbe sulle risultanze errate dei calcoli effettuati dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha erroneamente omesso di effettuare "*(…) la riparametrazione della retribuzione percepita come lavoratore privato, nel periodo ricongiunto, in quella virtuale da lavoratore pubblico, per consentire che gli anni dal 2007 al 2014, per effetto della ricongiunzione, venissero trasformati in periodi accreditati nella gestione previdenziale dei lavoratori pubblici* [ai sensi delle predette disposizioni]", essa sarebbe dunque meritevole di riforma.

4. Il motivo è infondato e va respinto.

4.1. Ritiene il Collegio che la tesi prospettata dalla difesa dell'Istituto previdenziale appellante non trovi riscontro nella normativa di cui si assume la violazione da parte del Giudice di prime cure e del suo ausiliario.

4.2. L'art. 2 della l. n. 29/1979 stabilisce, infatti, che nel caso in cui il lavoratore, che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, chieda "*ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione*" la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, "*(…) la* ***gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento***.**"** (co. 2). (enfasi aggiunta).

4.2.1. Contrariamente a quanto opinato dalla difesa dell'odierno appellante, il rinvio operato dal co. 3 dell'articolo in esame all'art. 13 della l. n. 1338/1962 è strumentale alla determinazione della riserva matematica rispetto alla quale calcolare l'eventuale onere finanziario (pari al cinquanta per cento della differenza risultante tra riserva matematica e le "*somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente*", vale a dire quelle trasferite alla gestione in cui opera la ricongiunzione) di cui il richiedente la ricongiunzione deve farsi carico per assicurare la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato. Nel caso di specie, come risulta dagli atti, l'ammontare dei contributi di pertinenza delle gestioni di provenienza trasferiti alla gestione in cui opera la ricongiunzione sono risultati di gran lunga superiori alla riserva matematica determinata *"secondo i criteri e le tabelle"* di cui al citato art. 13 della l. n. 1338/1962, e ciò spiega il motivo per cui alcun onere finanziario è stato richiesto all'odierno appellato per la domandata ricongiunzione.

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

4.2.2. Peraltro, il prospettato travisamento da parte del Giudice di prime cure e del suo ausiliario della portata normativa dell'art. 2 della l. n. 29/1979 ("*il Giudice unico pare ritenere che la ricongiunzione operi nel modo seguente: l'ammontare dei contributi versati in una certa gestione vengono trasferiti così come sono nella gestione ove debbono essere accentrati (…) sennonché la ricongiunzione non opera in questo modo (…)*") trova ulteriore smentita nell'art. 5, co. 4, della legge in esame, il quale stabilisce che una volta che l'interessato (ove ovviamente vi sia tenuto, come non è nel caso in esame) ha effettuato il versamento dell'onere finanziario a suo carico (c.d. onere di riscatto), "*la gestione competente (…) chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di pertinenza (…)*" (co.4); trasferimento dal quale sono escluse solo le "*somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica*" (co.5), ossia quelle destinate esclusivamente al finanziamento di altre gestioni assicurative.

4.2.3. In definitiva, non è dato rinvenire nella fonte normativa della cui violazione, da parte del Giudice di prime cure, si duole la difesa dell'odierno appellante, il fondamento dell'affermazione, contenuta nel proprio atto introduttivo del presente grado di giudizio, secondo cui "*il periodo ricongiunto dal 2007 al 2014 viene considerato accreditato presso la gestione lavoratori pubblici CPDEL attraverso la riparametrazione retributiva effettuata con i criteri della rendita vitalizia. La retribuzione utilizzata per il calcolo della quota B e C della pensione non può in alcun modo essere quella percepita da lavoratore privato, ma quella virtuale come*

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

lavoratore pubblico utilizzata per sviluppare la rendita vitalizia e collocata come fosse stata percepita nel periodo dal 2007 al 14 dicembre 2014." (pag. 15 dell'atto di citazione in appello).

5. L'infondatezza dei motivi d'appello per le ragioni sopra esposte comporta, dunque, il rigetto del gravame e la conseguente integrale conferma delle decisioni impugnate.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi del D.m. Giustizia n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (tabella 11), secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1, con riferimento alle fasi del giudizio di cui al co.5, lett. a), b) c) e d), avuto riguardo al valore della causa individuato ai sensi dell'art. 5, co. 1, (scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), in euro 7.557,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

l'appello iscritto al n. 60127 del ruolo generale proposto dall'I.N.P.S. contro la sentenza parziale - ordinanza n. 751/2021, pubblicata il 14 ottobre 2021, e la sentenza definitiva n. 330/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, della Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite del presente grado

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

di giudizio, che sono liquidate, secondo i parametri indicati in parte motiva, in euro 7.557,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti Gianluca Perdichizzi e Antonio Fiamingo dichiaratisi antistatari.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo Tammaro Maiello

Fto digitalmente Fto digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/10/2025

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1

The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

di detto articolo 52, a tutela dei diritti della parte privata.

Il Presidente

Tammaro Maiello
Fto digitalmente

Depositato in Segreteria il 14/10/2025

Il Dirigente
Fto digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Roma, 14/10/2025

Il Dirigente
Fto digitalmente